

Pubblicato il 11/10/2019

N. 06576/2019 REG.PROV.CAU.
N. 11264/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11264 del 2019, proposto da

Terzomillennio Servizi s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e nella sua qualità di mandataria del R.T.I. con KDM Global Service and Safety società cooperativa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Annamaria De Michele, con domicilio digitale in atti;

contro

Airport Cleaning s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota del 3 luglio 2019, inviata a mezzo p.e.c. in data 4 luglio 2019, avente ad oggetto “*Appalto triennale di pulizie presso vari edifici presenti nel sedime aeroportuale dell'Aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino - CIG 7736141183 – ESCLUSIONE*”;

- della nota del 22 luglio 2019, inviata a mezzo p.e.c. in data 22 luglio 2019, avente ad oggetto “*Appalto triennale di pulizie presso vari edifici presenti nel sedime aeroportuale dell'Aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino - CIG 7736141183 – Ricorso istanza annullamento del provvedimento di esclusione del R.T.I. Terzomillennio Servizi S.r.l. – KDM Global Service and Safety Soc. Coop.*”;

- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale, ancorché non conosciuto;

nonché per la riammissione del R.T.I. ricorrente alla successiva fase della procedura di gara ristretta in condizione di parità con gli altri concorrenti;

e, in ogni caso, per la condanna di Airport Cleaning s.r.l. al risarcimento in forma specifica dei pregiudizi patiti e patienti dalla ricorrente a causa degli atti in epigrafe, ovvero in subordine per equivalente, nella misura che sarà provata in corso di causa, o che sarà ritenuta equa e di giustizia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2019 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Atteso che la ricorrente, nella qualità di mandataria del R.T.I. con KDM Global Service and Safety società cooperativa, contesta l'esclusione dalla procedura ristretta indetta da Airport Cleaning s.r.l. per l'affidamento del servizio di pulizie presso vari edifici presenti nel sedime aeroportuale dell'Aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino per non aver il R.T.I., nella fase di pre-qualifica, effettuato la dichiarazione delle *"parti/quote che saranno eseguite da ciascuna impresa"*;

Rilevato che nelle gare pubbliche l'obbligo di specificazione, ora stabilito all'art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti è espressione di un principio generale che va assolto a pena di esclusione in sede di formulazione dell'offerta, soddisfacendo l'esigenza che risulti nell'offerta quale sia il ruolo operativo assegnato a ciascuna delle imprese raggruppate e consorziate, allo scopo di evitare che le imprese si avvalgano del raggruppamento non per unire le rispettive disponibilità tecniche e finanziarie ma per aggirare le norme di ammissione nel bando e consentire la partecipazione di imprese non qualificate (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5609/2018);

Considerato che, nel caso di specie, la procedura si trovava ancora nella fase di pre-qualifica e che - per quanto il bando di gara prevedesse che, *"al momento della presentazione della domanda di partecipazione"*, nella dichiarazione di impegno a conferire mandato alla designata mandataria si indicassero oltre alla quota di partecipazione al R.T.I. anche *"le parti/quote dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati"* (punto 111.1.1, lett. e) - tale prescrizione non era prevista a pena di esclusione;

Considerato che il relativo modulo di dichiarazione, predisposto dalla stazione appaltante, non contemplava la specificazione, oltre che delle quote di partecipazione, anche di quelle di esecuzione;

Ritenuto, pertanto, che, attesa l'inesistenza di una necessaria corrispondenza tra quote di partecipazione al R.T.I. e quote di esecuzione della prestazione, la conseguente incertezza - in sede di domanda di partecipazione - in assenza di una dichiarazione *ad hoc*, di quale fosse la parte che la mandataria si impegnava ad eseguire avrebbe dovuto indurre la stazione appaltante ad esercitare il potere di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e non ad escluderla dalla gara, anche in ossequio al generale principio di tassatività delle cause di esclusione, di cui al precedente comma 8, non essendo l'espulsione in fase di pre-qualifica contemplata da alcuna

disposizione del vigente codice dei contratti pubblici né, a rigore, dalla stessa *lex specialis* di gara (in senso conforme, Consiglio di Stato, sez. V, n. 5747/2019);

Ritenuto, quindi, che l'istanza cautelare sia meritevole di accoglimento, con conseguente sospensione dell'efficacia del provvedimento di esclusione del R.T.I. di parte ricorrente e ordine alla stazione appaltante di ammetterlo (con riserva) alla successiva fase della procedura, fermo restando l'obbligo del R.T.I. di specificare in sede di offerta le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aderenti al raggruppamento medesimo;

Ritenuto, infine, di fissare, per la trattazione nel merito del giudizio, l'udienza pubblica del 6 maggio 2020;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare in epigrafe e, per l'effetto, sospende i provvedimenti impugnati, ordinando alla stazione appaltante di ammettere (con riserva) il R.T.I. di parte ricorrente alla successiva fase della procedura di gara.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Achille Sinatra, Presidente FF

Claudio Vallorani, Primo Referendario

Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Eleonora Monica

IL PRESIDENTE
Achille Sinatra

IL SEGRETARIO